

**Senato della Repubblica**  
**Commissione Igiene e Sanità**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 484**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) Nel manifestare apprezzamento per la novità rappresentata dalla previsione, contenuta nell'articolo 2, di uno statuto per l'Istituto superiore di sanità, si invita il Governo a valutare la possibilità, nel riordino di tale Istituto, di definire già all'interno del presente schema di decreto legislativo ruolo e funzioni dell'ente, in vista della disciplina di dettaglio che sarà recata dal citato statuto. In particolare, al di là dei compiti istituzionali che sono assolti a fronte di specifiche richieste del Ministero della salute e delle Regioni, sarebbe utile prevedere la possibilità che l'Istituto persegua autonomi obiettivi di ricerca, nel rispetto delle direttive poste dal Piano sanitario nazionale.

2) La revisione del numero degli uffici di livello dirigenziale e della dotazione organica dell'Istituto superiore di sanità, *a invarianza di spesa* – con individuazione distinta dell'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue – è demandata – articolo 1, comma 2, e articolo 3 dello schema – a regolamenti dell'Istituto e ai piani triennali di attività. Appare necessario un più chiaro coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3 dello schema; il comma 2 citato, richiamando l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, fa infatti riferimento a una procedura di approvazione degli organici e dei piani di fabbisogno del personale diversa da quella prevista (dall'articolo 3, comma 2 dello schema) per i regolamenti relativi al personale. Peraltro, la procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213, essendo formulata con riferimento agli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non contempla in alcun modo il Ministero della salute. Si osserva, inoltre, che sulle procedure di approvazione degli organici interviene anche il successivo articolo 4, comma 4 dello schema, il quale, di conseguenza, deve anch'esso rientrare nel coordinamento summenzionato.

3) Occorre precisare all'articolo 3, comma 4, lettera c) che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere b) e c), del medesimo articolo anziché al comma 6. Inoltre, per consentire al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue di operare in efficienza ed autonomia, appare opportuno stabilire che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, di cui al comma 5 dell'articolo 3 relativi alle modalità attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali, comprendano anche le esigenze tecniche e logistiche.

4) Riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni di presenza e ai rimborsi delle spese dei membri degli organi dell'Istituto Superiore di Sanità (nonché del Presidente dell'Istituto), si rileva che il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, fa rinvio a decreti ministeriali (ovvero, in un caso, interministeriale). Dal momento che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 viene abrogato dall'articolo 8, comma 1, dello schema (secondo i termini temporali ivi stabiliti) e che lo schema medesimo (all'articolo 5, comma 1) fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati.

5) In merito al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), per l'accresciuta complessità dei compiti assegnati all'Agenzia con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico svolte nei riguardi delle Regioni sottoposte a piano di rientro, si ravvisa la necessità per l'Ente di poter procedere al reclutamento di collaboratori con invarianza di spesa.

6) Per quel che concerne gli Istituti zooprofilattici, per una maggiore chiarezza, all'articolo 11 va precisato che lo scioglimento del consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario comporta inevitabilmente anche la decadenza del direttore generale. Si raccomanda, inoltre, di garantire negli organi di gestione una adeguata rappresentanza alle Regioni e alle Province autonome pur nei limiti di spesa previsti.

7) Con riferimento alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), si ravvisa l'esigenza di chiarire la prevista articolazione ibrida dell'ente in una sede centrale di carattere pubblico e in sezioni provinciali in qualità di organismi associativi autonomi privati, al fine di non creare un'articolazione disomogenea di governo dell'ente che può essere fonte di confusione, di diseguaglianze e di possibili conflittualità, lasciando comunque impregiudicata, a livello nazionale, la veste giuridica di ente pubblico a carattere associativo.

Per quel che concerne l'adeguamento dello statuto della LILT disciplinato all'articolo 20, comma 2, si ravvede la necessità di prevedere il termine di centottanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anziché di 60 giorni previsti nel presente decreto. Inoltre, si reputa opportuno precisare al comma 1 che, una volta avvenuta l'approvazione del nuovo statuto dell'ente, restino comunque in carica gli attuali organi direttivi, recentemente rinnovati.

Infine, i risparmi ricavati dal riordino di tale ente dovrebbero essere destinati a sostenere la ricerca.